

Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 48

Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative.

(BURC n. 251 del 19 dicembre 2025)

Art. 1

(Modifiche della [I.r. 1/2025](#))

1. Alla [legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1](#) (Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nell'articolo 1:
 - 1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. La presente legge regionale, nel rispetto della [legge 14 gennaio 2013, n. 4](#) (Disposizioni in materia di professioni organizzate), in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della [Costituzione](#) e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, intende regolare le professioni non organizzate in ordini e collegi.”;
 - 2) nel comma 3, dopo le parole: “[I. 5 giugno 2003, n. 131](#)” sono inserite le seguenti: “e nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia di concorrenza e libertà di circolazione”, le parole: “riconosciuta dal”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nell'elenco del” e le parole: “certificazioni delle competenze” sono sostituite dalle seguenti: “attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali”;
 - b) nell'articolo 5:
 - 1) nella rubrica, le parole: “e portabilità delle certificazioni delle competenze acquisite dei soggetti” sono soppresse;
 - 2) nel comma 1, le parole: “riconosciute dal” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte nell'elenco del”, le parole: “riconosciuta dal” sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nell'elenco del” e la parola: “certificazioni” è sostituita dalle seguenti: “attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali”;
 - 3) all'inizio del comma 2, la parola: “Il” è sostituita dalle seguenti: “Nell'ambito dei requisiti previsti dalla [legge n. 4 del 2013](#) e dalla circolare ministeriale del 24 marzo 2022, il”;
 - c) nell'articolo 6 la parola: “riconosciute” è sostituita dalle seguenti: “iscritte nell'elenco del MIMIT”.

Art. 2

(Modifiche della [I.r. 17/2025](#))

1. Alla [legge regionale 4 aprile 2025, n. 17](#) (Istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria e costituzione della società “ReDigit S.p.A.”) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella lettera r) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: “In caso di gare di importo superiore alle soglie indicate nell'articolo 62, comma 1, del [Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) (Codice dei contratti pubblici), la società ReDigit S.p.A. svolge i compiti di stazione appaltante e centrale di committenza subordinatamente al conseguimento della qualificazione prevista ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo.”;

- b) l'articolo 6 è modificato come segue:
 - 1) nel comma 1, dopo la parola: "reclutamento" sono inserite le seguenti: "e l'inquadramento";
 - 2) nel comma 2, le parole da: "con" a "stessi" sono sostituite dalle seguenti: "ed è inquadrato sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel provvedimento di cui al comma 1.";
- c) nel comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "di quanto definito" sono inserite le seguenti: "dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici,".

Art. 3

(Modifiche della [I.r. 20/2025](#))

- 1. Dopo l'articolo 13 della [legge regionale 4 aprile 2025, n. 20](#) (Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali) è aggiunto il seguente:

"Art. 14

(Entrata in vigore e adeguamento alla normativa statale di riferimento)

- 1. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge decorre dall'anno scolastico 2026/2027.
- 2. La Regione adegua le disposizioni della presente legge alla sopravvenuta normativa statale di riferimento.".

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 2-bis della [I.r. 37/2023](#))

- 1. All'articolo 2-bis della [legge regionale 7 agosto 2023, n. 37](#) (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea.) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel comma 2, le parole da: ", tenuto" a "k)" sono soppresse;
 - b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il vettore deve disporre di una sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio della Regione Calabria. 2-ter. Il competente dipartimento regionale adotta apposite linee guida per la disciplina dei titoli autorizzatori di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni dettate dalla normativa statale vigente e secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da b) a k).".

Art. 5

(Modifiche dell'articolo 4 della [I.r. 39/2024](#))

- 1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 4 della [legge regionale 29 novembre 2024, n. 39](#) (Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante) è sostituita dalla seguente: "f) promuove iniziative per l'effettività del diritto-dovere all'istruzione per i figli degli attrazionisti viaggianti.".

Art. 6

(Modifiche della [I.r. 39/2023](#))

1. Nel comma 2 dell'articolo 34 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#) (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale), dopo la parola "ulteriori" la parola "dodici" è sostituita con la seguente: "ventiquattro".
2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della [I.r. 39/2023](#) dopo la parola "altri" la parola "dodici" è sostituita con la seguente: "ventiquattro".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 39 della [I.r. 47/2011](#))

1. All'articolo 39 della [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella lettera b) del comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2027";
 - b) nel comma 5, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".

Art. 8

(Abrogazioni)

1. È abrogato il comma 7 dell'articolo 25 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), così come sostituito dall'articolo 1, comma 15 della [legge regionale 28 agosto 2000, n. 14](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria).
2. È abrogato il primo periodo del comma 16, dell'articolo 1, della [I.r. 14/2000](#).

Art. 9

(Modifiche della [I.r. 12/2005](#))

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della [legge regionale 3 giugno 2005, n. 12](#) (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria) è modificato come segue:
 - a) dopo la parola: "dirigenziali" si inserisce la seguente: "apicali";
 - b) dopo la parola: "diritto" sono inserite le seguenti: ", rispettivamente,";
 - c) la parola: "medesima" è sostituita dalle seguenti: "regionale e alla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 14, comma 2, dello Statuto".

Art. 10

(Norma transitoria)

1. La previsione di cui all'articolo 1, comma 6, della [I.r. 12/2005](#), così come modificato dall'articolo 9 della presente legge, opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali apicali delle strutture amministrative della giunta e del consiglio, in essere alla data di insediamento degli organi attualmente in carica.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.